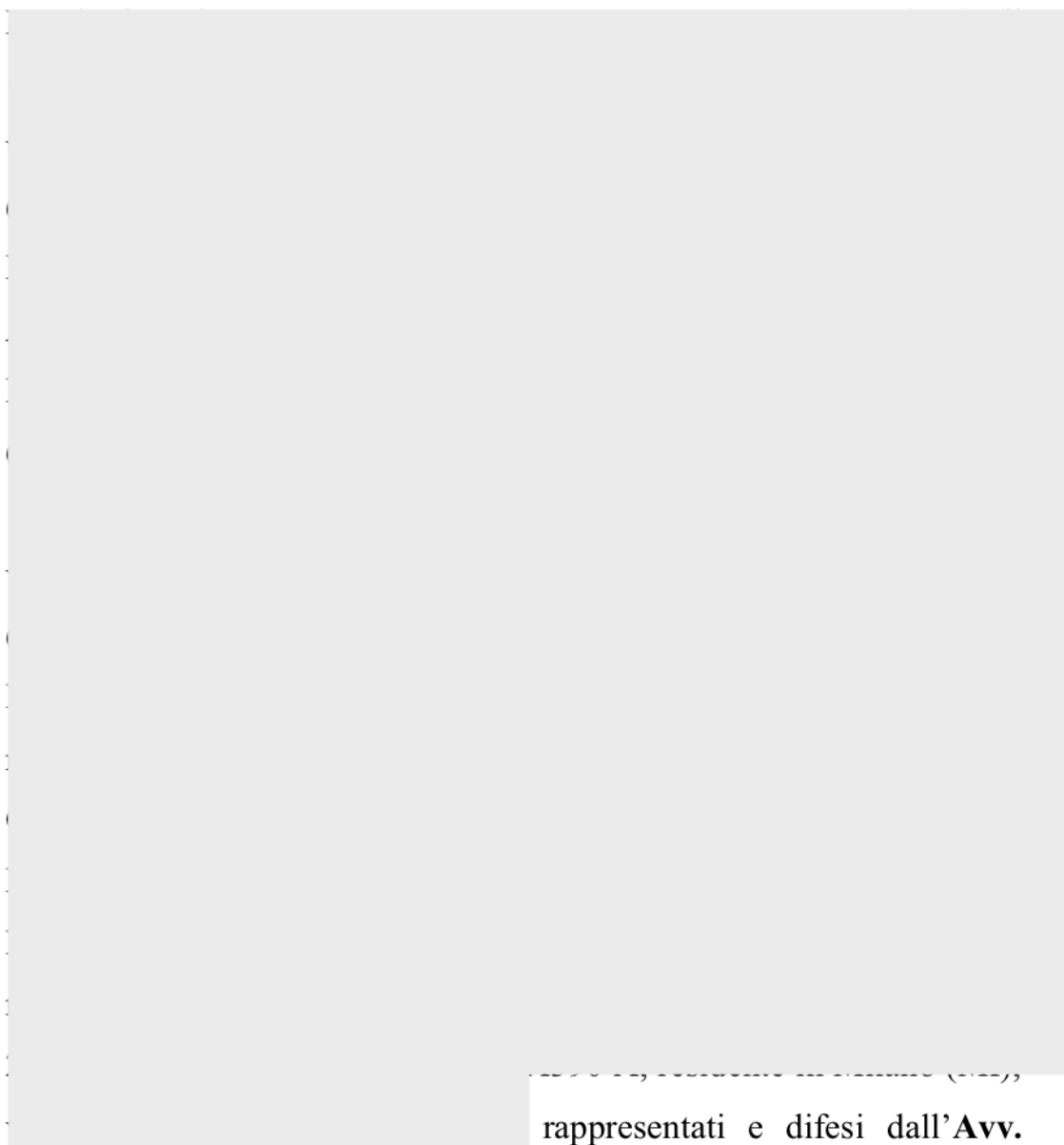


STUDIO LEGALE TORCICOLLO
00195 Roma - Via Carlo Mirabello, 11
Tel. 06/37.51.99.32
Tel./Fax 06/87.77.77.77 - Cell. 338/22.87.651
Peo: avvocato@giuseppetorricollo.it
Pec: giuseppetorricollo@ordineavvocatiroma.org

CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO IN APPELLO



...
rappresentati e difesi dall'**Avv.**
GIUSEPPE PIO TORCICOLLO (C.F.: TRC GPP 70P24 C349 V),
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma (RM), via

Carlo Mirabello n. 11, giusta procura in calce (PEC: giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org; FAX 06-87.77.77.77)

- APPELLANTI -

Contro: il **MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**, in persona del Ministro p.t., C.F.: 80188210589, con sede in Roma (RM), via del Collegio Romano n. 27 (00186), rappresentato e difeso in grado di appello dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano ed ivi domiciliato

- APPELLATO -

Avverso: la **sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 737/2018 depositata il 26.03.2018**, non notificata da controparte, resa a conclusione del giudizio di I grado RG n. 9547-2017.

FATTO

Con ricorso ex art. 414 cpc gli odierni appellanti hanno adito il Tribunale di Milano, sezione lavoro, deducendo quanto segue:

1) di aver partecipato, come dipendenti di ruolo del ministero odierno appellato, ai corsi-concorsi interni, per titoli ed esami, indetti con bandi del 24 luglio 2007 (cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente), per la riqualificazione ed il passaggio dall'area B (ora area II) all'area C (ora area III). In particolare i ricorrenti hanno concorso:

per il profilo professionale di ARCHITETTO nella regione Lombardia, risultando il primo vincitore (posizione n. 3) ed il secondo idoneo (posizione n. 4) nella relativa

graduatoria; [redacted] per il profilo professionale di ESPERTO IN COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE nella regione Emilia Romagna, risultando la 1^ idonea non vincitrice (posizione n. 2) nella relativa graduatoria; [redacted]

[redacted], per il profilo professionale di RESTAURATORE CONSERVATORE nella regione Lombardia, risultando la prima vincitrice (posizione n. 2) e gli altri semplici idonei (posizioni, rispettivamente, n. 3, n. 4, n. 5, n. 7) nella relativa graduatoria (cfr. doc. 14 fascicolo ricorrente).

2) I suddetti bandi recepivano, a loro volta, l'accordo del 6 dicembre 2005 e il piano assunzionale del 22 dicembre 2005 (cfr. docc. 1-2 fascicolo ricorrente), nonché gli accordi siglati fra amministrazione ed OO.SS. del 12 e 13 luglio 2007 (cfr. docc. 6-7 fascicolo ricorrente), in base ai quali era intenzione dell'amministrazione procedere all'inquadramento in area C di complessivamente n. 920 dipendenti collocati nelle graduatorie regionali di merito, nonché procedere, oltre all'inquadramento dei suddetti 920 vincitori, allo scorrimento delle graduatorie per la copertura, nell'ambito dei posti banditi, dei posti che fossero divenuti in seguito vacanti, per cessazioni, dimissioni, mobilità, ecc, durante il periodo di vigenza delle graduatorie.

3) Con DPCM del 16 gennaio 2007 gli organi statali preposti al controllo della spesa del personale e, in genere, alle autorizzazioni per l'assunzione, avevano autorizzato di fatto l'assunzione, visti i **limiti finanziari** per il triennio **2007-2009**, solo di 460 vincitori; tuttavia, leggendo il contenuto dei 10 bandi, si evince che il numero dei posti banditi era comunque pari, complessivamente (a livello nazionale), a n. 920. (In particolare, per il profilo professionale di *Architetto* nella Regione *Lombardia*, a fronte di solo 2 posti autorizzati, i posti

comunque banditi - c.d. “*posti di riqualificazione*” - erano 3; per il profilo professionale di *Restauratore-conservatore* nella regione *Lombardia*, a fronte di solo 1 posto autorizzato, i posti comunque banditi - c.d. “*posti di riqualificazione*” - erano 2: cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente, “*allegato 1*” ai bandi, rispettivamente, per “*architetto*” e “*restauratore-conservatore*”). Con la conseguenza che in base ai suddetti bandi, vi erano in totale 920 possibili “vincitori” (in Lombardia 3 vincitori per architetto e 2 per restauratore-conservatore); secondo i bandi, pertanto, l’autorizzazione già rilasciata per la copertura di n. 460 posti costituiva un “*discrimen*” solo in ordine alla data di inquadramento, nel senso che, mentre i primi 460 classificati avrebbero ottenuto l’inquadramento non appena conclusi i concorsi ed approvate le relative graduatorie (essendoci già le relative risorse nel triennio 2007-2009), i restanti ulteriori 460 classificati avrebbero ottenuto l’inquadramento solo una volta ottenuta l’autorizzazione degli organi di controllo , e cioè **una volta superati i limiti normativi della spesa per assunzione del personale** (e cioè per i successivi trienni). In altre parole, l’autorizzazione dei suddetti organi non costituiva una “condizione” (né “sospensiva”, né “risolutiva”) per il riconoscimento, a monte, dello *status* di “vincitori” e del conseguente “diritto all’assunzione” dei suddetti 460 ulteriori vincitori, ma piuttosto costituiva la “condizione di efficacia” per effetto della quale, dopo i primi 460 vincitori, avrebbero ottenuto “l’inquadramento in area superiore” anche i restanti 460 vincitori (i bandi, all’art. 1, così recitano testualmente: “*Nelle more del rilascio della **autorizzazione richiesta** ad estendere fino a 920 i posti complessivi per l’accesso alla posizione economica C1, come illustrato nelle premesse, l’Amministrazione potrà procedere all’inquadramento in ruolo delle **prime...unità di personale** collocate nelle varie graduatorie regionali,*

*come risulta dalla colonna 3 del citato allegato 1. ... **Le restanti...unità di personale**, che avranno anch'esse completato i percorsi formativi e superato gli esami finali, **conseguiranno l'inquadramento in ruolo solo dopo la concessione a questa Amministrazione della suddetta autorizzazione**").*

4) Le prime 3 graduatorie (quelle per i profili professionali di Archeologo, Architetto e Storico dell'Arte) venivano approvate con decreto direttoriale del 29 luglio 2010 (cfr. doc. 9 fascicolo ricorrente), mentre le ulteriori 7 graduatorie venivano approvate con decreto direttoriale del 20 dicembre 2012 (cfr. doc. 12 fascicolo ricorrente). Questo il risultato (cfr. doc. 14 fascicolo ricorrente): i ricorrenti [REDACTED], per i profili, rispettivamente, di Architetto e di Restauratore-conservatore, si sono collocati in posizione utile per essere considerati veri e propri **vincitori** (seppure l'autorizzazione alla copertura dei suddetti posti, per i motivi che ora si diranno, non era ancora arrivata); tutti gli altri ricorrenti, per i profili, rispettivamente, di Architetto, di Esperto in comunicazione e informazione e di Restauratore-conservatore, si sono collocati in posizioni non utili per essere vincitori: tuttavia, pur non rientrando nel numero dei posti banditi (non solo i posti autorizzati ma neppure i posti ulteriormente banditi e non autorizzati), occupano, in ogni caso, una posizione utile nelle rispettive graduatorie per invocare lo "scorrimento", in caso di "sopravvenuta vacanza" dei posti nei suddetti profili. Detto in altri termini: se oltre ai posti "banditi" ma in attesa di ricevere l'autorizzazione, e ferma restando la priorità di inquadramento dei suddetti "ulteriori vincitori", dovesse verificarsi la "sopravvenuta scoperta" di "ulteriori posti", nell'ambito di quelli banditi ed in precedenza occupati, ecco anche questi ulteriori ricorrenti, essendo

risultati “*idonei*”, ben potrebbero occupare i suddetti posti lasciati vacanti dai vincitori.

Orbene, nell’atto di ricorso i ricorrenti hanno dedotto che (v. pag. 11): *“durante la indiscussa vigenza delle graduatorie stesse, nell’area III del MIBACT si è verificata una sopravvenuta carenza di organico, per cessazioni dal servizio, trasferimenti, ecc, tale da consentire, come previsto negli accordi, lo scorrimento delle graduatorie e l’inquadramento in area III, posizione economica F1 (ex posizione C1), di un numero di idonei, finanche ulteriori rispetto a quelli da destinare ai 460 posti banditi ma in attesa di autorizzazione”*. A tal fine hanno allegato alcuni dati numerici da cui si evince quanto detto.

5) I ricorrenti, inoltre, a titolo puramente indicativo e senza pretese alcune, hanno dedotto altresì la circostanza che essi, come quasi tutti i partecipanti ai suddetti concorsi interni, hanno svolto, nel tempo, “mansioni superiori” (v. doc. 14 fascicolo ricorrente): tale circostanza non è stata dedotta, invero, al fine di chiedere le differenze retributive né, tanto meno, per fondare su di essa il proprio diritto all’inquadramento in area superiore, a ciò ostando il decreto legislativo sul pubblico impiego. Tuttavia, l’aver continuato nel tempo a svolgere dette mansioni ha costituito un elemento che, senza dubbio, ha reso maggiormente “vincolante” la promessa contenuta nei bandi: il ministero convenuto, cioè, sapeva che l’eventuale superamento del concorso per il passaggio alla terza area avrebbe permesso a quanti avevano frattanto svolto mansioni superiori, di ottenere il meritato riconoscimento, con la conseguenza che l’impegno contenuto negli accordi prima e nei bandi dopo, era un impegno reso vieppiù impellente dalla necessità di sanare l’utilizzo del personale per lo svolgimento di mansioni superiori.

6) Nonostante le graduatorie per cui è causa, in forza del dettato legislativo ex art. 35 del testo unico sul pubblico impiego, siano certamente rimaste in vigore per 3 anni dalla data della loro approvazione, e cioè rispettivamente le prime 3 graduatorie di archeologo, architetto e storico dell'arte sono rimaste in vigore almeno fino al 28 luglio 2013, mentre le restanti 7 graduatorie per gli altri profili professionali sono rimaste in vigore fino al 19 dicembre 2015, il ministero convenuto, in virtù del sopravvenire della cd. "riforma Brunetta" (d. lgs. n. 150 del 2009), divenuta cogente in materia di procedure per il passaggio di area con decorrenza dal 01.01.2010, si è visto negare dagli organi statali di controllo l'autorizzazione alla copertura dei posti banditi, all'infuori dei primi 460 posti già autorizzati nel 2007.

7) Il Mibact, in effetti, ha chiesto anche in seguito al Dipartimento della Funzione Pubblica di poter inquadrare i restanti 460 vincitori, nonché procedere allo scorrimento delle graduatorie oltre ai posti banditi (v. lettera del 2016 del DG in doc. 18 fascicolo ricorrente). Tuttavia, stante il diniego di autorizzazione, né l'inquadramento dei 460 ulteriori vincitori né lo scorrimento delle graduatorie per posti di area III divenuti in seguito vacanti, è mai ad oggi avvenuto, così determinando la decisione dei ricorrenti di rivolgersi all'autorità giudiziaria, al fine di ottenere una pronuncia con effetti costitutivi, ex art. 63 del testo unico sul pubblico impiego.

8) Secondo i ricorrenti, l'esame complessivo della normativa vigente, nonché da ultimo l'interpretazione fornita da una copiosa giurisprudenza di merito (v. le sentenze dei tribunali allegate al ricorso), inducono a ritenere che il decreto legislativo n. 150 del 2009, in particolare l'art. 24 e l'art. 62 - quest'ultimo che ha riformato l'articolo 52 del testo unico sul pubblico impiego -, mentre certamente

escludono che, successivamente al 01.01.2010 possano essere più “bandite” progressioni di area per mezzo di concorsi interamente riservati al personale interno, tuttavia non escludono che, durante la vigenza delle graduatorie approvate all’esito di concorsi per progressione di area banditi prima del 01.01.2010, possa disporsi lo scorrimento delle graduatorie e l’assunzione degli idonei, essendo gli effetti dei **bandi** e degli **accordi antecedenti al 2010** interamente regolati dalla legge vigente al momento della emanazione dei bandi stessi e della stipula dei suddetti accordi, non dalla legge successiva.

9) Inoltre, la c.d riforma Brunetta, seppure immediatamente vigente e cogente dal 1 gennaio 2010, non potrebbe travolgere posizioni di **diritto soggettivo pieno**, quali discendenti dai bandi e dagli accordi antecedenti, ovvero da **decisioni già adottate dall’amministrazione**, comunque idonee a trasformare l’aspettativa dei candidati utilmente collocati in graduatoria da un mero “interesse legittimo” ad un “diritto soggettivo” vero e proprio. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti (v. *ex plurimis* **Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 19595 del 12.11.2012**), “...Con riguardo allo specifico tema del cd. ‘scorrimento’ della graduatoria approvata all’esito della procedura concorsuale, queste Sezioni Unite hanno più volte affermato che il fenomeno consente la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori in forza di **eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale con l’approvazione della graduatoria**. Ciò può avvenire **o in applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti l’ammissione alla stipulazione del contratto del lavoro degli idonei fino ad esaurimento dei posti messi a concorso; ovvero perché viene conservata (per disposizione di atti normativi o del bando) l’efficacia della graduatoria ai fini dell’assunzione degli idonei in relazione a posti resisi vacanti e**

10) Infine, a chiarire gli effetti vincolanti dei bandi di concorso, sovviene la medesima Suprema Corte di Cassazione. Secondo la **Cassazione, sentenza 20.01.2009 n. 1399**, *“In ordine alle conseguenze dannose derivanti dalla condotta illegittima adottata dall’ente convenuto, va rammentato che al bando di concorso per l’assunzione di nuovo personale va riconosciuta la duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo, quale atto del*

*procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento, e di **atto negoziale**, in quanto **proposta al pubblico** sia pure condizionata all'espletamento della procedura concorsuale e all'approvazione della graduatoria; analoga duplicità presenta l'atto di approvazione della graduatoria, che costituisce, ad un tempo, il provvedimento terminale del procedimento concorsuale e **l'atto, negoziale, di individuazione del futuro contraente, da cui discende il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile in graduatoria e il correlato obbligo dell'amministrazione, assoggettato al regime di cui all'art. 1218 cod. civ.** Ne consegue che, in caso di mancata assunzione, va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che l'ente pubblico dimostri che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile".*

11) Leggendo gli accordi e i bandi sopra indicati, emerge la chiara "manifestazione della volontà" del Ministero convenuto di: 1) considerare "vincitori" non solo i primi 460 soggetti utilmente collocati nelle graduatorie (su posti già autorizzati prima dei bandi), ma anche i restanti ulteriori 460 soggetti piazzati in graduatoria (il cui inquadramento è solo temporalmente differito all'ottenimento dell'autorizzazione per i corrispondenti posti da coprire); 2) procedere, in ogni caso, per la copertura dei posti banditi e successivamente divenuti vacanti, allo scorrimento delle graduatorie, in tal modo identificando i restanti idonei come "ulteriori vincitori" (in tal senso, v la richiesta di scorrimento inoltrata nel 2016 dal Direttore Generale). Del resto, il mancato rilascio dell'autorizzazione, per motivi diversi da quelli per i quali l'autorizzazione doveva intervenire (limiti di spesa), è irrilevante, in quanto, come testualmente sostenuto nel ricorso, a pag. 61-62, "...il difetto di autorizzazione governativa per una metà dei

*posti banditi non può impedire ai suddetti bandi di spiegare i loro effetti vincolanti, dal momento che: 1) nei bandi la copertura dei 460 posti ulteriori è prospettata **non in termini aleatori** e di **mera possibilità**, ma in termini di **certezza**, ovverosia **l'inquadramento nei suddetti posti è 'solo temporalmente differito' al rilascio dell'autorizzazione integrativa**; 2) il mancato rilascio è dipeso **non da presunti limiti di spesa** ma per ragioni strettamente giuridiche che, ove ritenute **infondate**, renderebbero **illegittimo il diniego stesso** e giuridicamente ammissibile la domanda di inquadramento del ricorrente; 3) il mancato rilascio dell'autorizzazione produce un mero difetto di natura amministrativa nel procedimento di reclutamento del personale, che esplica i suoi effetti in sede amministrativa nei rapporti fra le diverse pubbliche amministrazioni; tuttavia, i bandi di concorso, quali 'atti negoziali' restano pur sempre validi ed efficaci nei rapporti con i destinatari, dal momento che, sul piano degli effetti squisitamente negoziali, cioè ai fini dell'insorgenza del preteso diritto soggettivo in capo ai partecipanti, il rilascio dell'autorizzazione rileva solo in termini temporali, per l'individuazione **del momento** in cui effettuare gli ulteriori inquadramenti, non in termini di insorgenza o meno del diritto vantato, che invece **è già sorto** per effetto della stipulazione dell'obbligazione contenuta nei bandi e come tale vincolante a prescindere dal rilascio o meno della detta autorizzazione...".*

12) Per tutto quanto sopra detto, i ricorrenti hanno chiesto all'adito Giudice del Tribunale di Milano di pronunciare una sentenza costitutiva, che consenta il proprio inquadramento in area superiore, almeno: 1) con decorrenza dalle date di scadenza della vigenza ordinaria delle graduatorie (28.07.2013; 19.12.2015); 2) in via subordinata, con decorrenza dal 31.12.2017, in ragione della possibile

ultra-vigenza delle graduatorie per effetto della proroga contenuta nella legge di bilancio per il 2017.

La domanda di inquadramento sub. 1, peraltro, tiene proprio conto della tesi propugnata da una certa giurisprudenza, seppure non unanime, che ritiene “non prorogate” le graduatorie *de quibus*, per effetto del sopravvenire della legge Brunetta e dell’interpretazione più “restrittiva” che deve ormai darsi al termine “concorsi pubblici”, contenuto nelle recenti leggi recanti la proroga (tesi sostenuta anche nelle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica). La suddetta domanda sub 1, pertanto, pur riconoscendo che le dette graduatorie non rientrerebbero nelle proroghe disposte dalla legge negli ultimi anni, non disconosce tuttavia **l’indiscussa “vigenza ordinaria triennale” delle graduatorie suddette**, quale effetto che discende dai bandi del 2007 in combinato disposto con l’art. 35, comma 5-ter, del testo unico sul pubblico impiego (norma in vigore dal 1 gennaio 2008 e quindi applicabile alle graduatorie *de quibus*, approvate successivamente). Negare la vigenza ordinaria triennale alle suddette graduatorie, significa privare di effetto i bandi dei suddetti concorsi, contemplanti la vigenza delle graduatorie, e ciò sarebbe inibito dalla giurisprudenza della suprema corte di cassazione, che si è pronunciata sul rapporto fra “bando” e “legge sopravvenuta”. La legge Brunetta, in altre parole, in quanto legge sopravvenuta rispetto ai bandi, non può privare le graduatorie della loro vigenza ordinaria, che già la legge finanziaria per il 2008 aveva appunto fissato in 3 anni (l’articolo 35, comma 5-ter, quando predica la vigenza triennale non la riferisce al termine letterale “*graduatorie dei concorsi pubblici*”, ma bensì al termine “*graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche*”, e tali sono anche quelle per cui è causa). Pertanto, poiché nei trienni di vigenza ordinaria (2010-2012; 2012-

2015) c'erano i posti vacanti per disporre lo scorrimento, e **il ministero convenuto aveva già “*ab origine*” manifestato la volontà di “coprirli”, quindi di renderli “disponibili”, effettuando lo “scorrimento” (v. accordo del 12.07.2007 in doc. 6)**, vi erano tutti i presupposti perché il suddetto scorrimento avesse luogo.

La domanda di inquadramento sub 2, invece, è subordinata proprio in quanto teneva conto della succitata tesi restrittiva sul concetto di “concorsi pubblici” in materia di “proroga della vigenza” delle graduatorie contenuta nelle ultime leggi, ma ciò non toglie che, se il Giudicante aderisse alla tesi interpretativa favorevole a comprendere nell'ambito del termine “concorsi pubblici”, agli effetti delle recenti norme recanti la “proroga”, anche i concorsi interni per cui è causa, potrebbe quantomeno riconoscere l'inquadramento entro la data del 31.12.2017.

Ciò non toglie, in ogni caso, che la data di cui alla domanda principale, e cioè la data di inquadramento, rispettivamente, dal 28 luglio 2013 e dal 19 dicembre 2015 (date costituenti l'ultimo giorno del triennio di vigenza delle rispettive graduatorie), non è una data “casuale”, ma tiene appunto conto della persistente possibilità, fino a quella data, di effettuare l'inquadramento in area superiore da parte del ministero convenuto, e poiché alla suddetta data ciò non si è verificato, si chiedeva al giudice di ottenere, **sotto forma di “risarcimento in forma specifica”**, l'inquadramento entro il suddetto termine.

Così riassunta la domanda giudiziale, il ministero convenuto si è costituito in giudizio tramite propri funzionari, *in primis* eccependo il “difetto di giurisdizione”, nel merito, l'infondatezza del ricorso per infondatezza in fatto ed in diritto.

In fatto, secondo il ministero convenuto non vi è alcun obbligo dell'amministrazione a coprire "posti vacanti", laddove l'amministrazione medesima non abbia in proposito deciso di effettuare lo scorrimento delle graduatorie per la copertura dei posti medesimi. In diritto, tale "scorrimento" è precluso, dal 1 gennaio 2010, trattandosi di graduatorie approvate in merito a concorsi "non pubblici" (cioè non aperti all'esterno come richiesto dalla normativa in vigore dalla suddetta data). Secondo il convenuto, le norme del D.Lgs. n. 150 del 2009, divenute vincolanti dal 1 gennaio 2010, precludono all'Amministrazione non solo di bandire nuovi concorsi interamente riservati per le progressioni di area, ma altresì di effettuare lo scorrimento delle graduatorie interne, ovvero di coprire posti ulteriori oltre ai posti riservati ai vincitori ed autorizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Poichè i restanti 460 posti banditi non erano stati autorizzati nel 2007, ne deriva che le suddette graduatorie non erano più utilizzabili, né per la copertura dei residui 460 posti banditi ma non autorizzati, né per la copertura dei posti banditi e divenuti in seguito vacanti, dopo il 1 gennaio 2010. Tale tesi, oltre ad essere espressa nelle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2011 e 2013, è stata di recente avallata anche in alcune sentenze sia del TAR che del Consiglio di Stato (citare alcune nello stesso ricorso, altre nella memoria difensiva del convenuto). In definitiva, mancherebbe in ricorso il "fondamento del diritto", e cioè la decisione già assunta dal Ministero di coprire il posto vacante utilizzando la graduatoria, decisione che richiede il perfezionamento di un iter complesso, compreso il rilascio di autorizzazione da parte degli organi statali di controllo.

All'udienza del 12 gennaio 2018 il Giudice di prime cure rinviava per discussione e decisione all'udienza del 16 marzo 2018, con termine per note fino al 1 marzo. La difesa dei ricorrenti depositava NOTE DIFENSIVE nelle quali, oltre a riassumersi tutto quanto già narrato in ricorso, si ribadiva che: "...nel caso in questione, l'Amministrazione aveva già previsto, fin dall'accordo del 2007 (cfr. doc. 6, art. 2), di poter effettuare la copertura del 'turn over' utilizzando le graduatorie entro il termine di vigenza ed efficacia delle stesse. Tale volontà è stata peraltro ribadita dal Ministero nel mese di novembre del 2012, se è vero che con nota n. 44060 del 13.11.2012, cui ha fatto seguito la risposta negativa del Dipartimento della Funzione Pubblica di cui alla nota n. 49969 del 10.12.2012, citata dal Ministero nella sua memoria difensiva, così si esprimeva il Ministero: "...si chiede il parere di codeste Amministrazioni in relazione alla richiesta avanzata dalle OO.SS. al Mibac di utilizzare parti di tali risorse ancora disponibili per ricorrere, nei limiti della dotazione organica scaturente dall'approvazione del DPCM di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 95/2012, allo scorrimento delle graduatorie per i passaggi d'area ex B/C1 e A/B1, in quanto trattasi di procedure risalenti al 2007" (ALL. 2)".

Non solo, all'udienza di discussione e decisione del 16.03.2018 (v. verbale di udienza) la difesa dei ricorrenti produceva (documento ammissibile perché successivo al deposito del ricorso) la Nota del MIBACT prot. n. 7659 del 05.03.2018, nella quale il Ministero convenuto ribadiva la propria "volontà di utilizzare le suddette graduatorie", stante la persistente carenza di posti vacanti in area terza. Tale nota confermava, quindi, la volontà di scorrimento già espressa sin dall'accordo fra Amministrazione e OO.SS. del 12.07.2007 e

Firmato D^o: GIL SEPPE PIO TORRICOLI O Emesso D^o: INEOCERT FIRMA OIAI IEICATA 2 SerieI#:. 173280

diniego, nel caso concreto, non è il frutto una scelta “ampiamente discrezionale”, rientrante nella c.d. “macro-organizzazione”, rispetto a cui il Giudice Ordinario non può sostituirsi alla P.A.

Ripercorriamo le deduzioni ed argomentazioni svolte nel precedente grado.

Secondo il Ministero oggi appellato, le norme del D.Lgs. n. 150 del 2009, divenute vincolanti dal 1 gennaio 2010, precludono all'Amministrazione non solo di bandire nuovi concorsi interamente riservati per le progressioni di area, ma altresì di effettuare lo scorrimento delle graduatorie interne, ovvero di coprire posti ulteriori oltre ai posti riservati ai vincitori ed autorizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Poichè i restanti 460 posti banditi non erano stati autorizzati nel 2007, ne deriva che le suddette graduatorie non erano più utilizzabili, né per la copertura dei residui 460 posti banditi ma non autorizzati, né per la copertura dei posti banditi e divenuti in seguito vacanti, dopo il 1 gennaio 2010. Tale tesi, oltre ad essere espressa nelle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2011 e 2013, è stata avallata in numerose sentenze sia del TAR che del Consiglio di Stato (alcune citate nella odierna sentenza impugnata).

I ricorrenti, tuttavia, hanno evidenziato una serie di argomenti a loro favore, di cui il Giudice di I grado non ha minimamente tenuto conto.

Nelle more del presente giudizio, infatti, ad oggi ben 8 sentenze di altrettanti tribunali hanno invece accolto integralmente ricorsi identici a quello per cui è causa (v. *infra*), e nell'accogliere i suddetti ricorsi hanno già esaminato e scrutinato tutte le eccezioni di cui sopra (comprese quelle ritenute fondate dal giudice che ha

emesso la sentenza impugnata), ritenendole infondate alla luce delle superiori considerazioni di cui appresso.

1) Innanzi tutto, quanto ai residui 460 posti “banditi” e “non autorizzati nel dpcm del 16.01.2007”, occorre di nuovo ribadire che ciò è accaduto unicamente per ragioni di vincoli finanziari contingenti. Così **recita il dpcm (doc. 4 all. al ricorso)**: “...Ritenuto, altresì, di autorizzare l'avvio di procedure di reclutamento **per un numero di posti compatibili con i vincoli assunzionali previsti, relativamente al triennio 2007/2009, dalla normativa finanziaria, tenuto conto della scarsità delle risorse finanziarie disponibili ai fini della relativa autorizzazione ad assumere previste dalla normativa vigente**”. Si è già detto però, nel ricorso, che il fatto di avere comunque “bandito” un numero maggiore di posti, seppure subordinando l'inquadramento per i posti ulteriori (cioè la stipula del contratto di lavoro) al futuro rilascio del nulla osta da parte degli organi di controllo - per i contingenti limiti di spesa del personale -, non significa che i suddetti 460 soggetti collocati in graduatoria dopo i primi 460, non siano anch'essi dei “vincitori”. Se non fossero dei “vincitori” anche loro i bandi di concorso sarebbero radicalmente nulli, **non potendosi bandire posti per concorso sulla base di un presupposto mancante**. Come chiarito dalla Suprema Corte, in effetti, sono appunto i BANDI di concorso che, individuando il **numero dei posti banditi**, identificano i **futuri vincitori**, a nulla rilevando che la stipula del contratto di lavoro, cioè l'inquadramento effettivo, avvenga in un momento successivo all'approvazione della graduatoria. Opinare, quindi, che la stessa qualifica di “vincitori” dei suddetti ulteriori 460 soggetti collocati in graduatoria fosse nei bandi **subordinata al rilascio dell'autorizzazione**, sarebbe un vero assurdo giuridico, poiché contrasta con i relativi istituti, cioè con le nozioni di “**Bando di**

concorso”, per un verso, e di **“Autorizzazione amministrativa”**, per l’altro verso.

Innanzitutto, il Collegio per una corretta ricostruzione della vicenda deve richiamare **l’art. 35, comma 4, del testo unico sul pubblico impiego**, che recita: *“Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’art. 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono **autorizzati** l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici”*.

Come è desumibile dal chiaro tenore della legge, spetta ad ogni singola amministrazione od ente dello Stato “decidere” se avviare o meno una procedura concorsuale, nonché “il numero dei posti occorrenti”, sulla base del proprio fabbisogno. E’ evidente, pertanto, che il “Bando di concorso”, inteso come “volontà di bandire” e, successivamente, di “assumere”, costituisce esercizio di un diritto-potestà rimesso esclusivamente alla singola amministrazione (di cui è presupposto la “programmazione del fabbisogno”). Di contro, l’**autorizzazione** - giusta la relativa nozione in diritto amministrativo (*“L’autorizzazione è una tipologia di atto amministrativo discrezionale con cui un’autorità rimuove i limiti che, per motivi di pubblico interesse, sono posti in via generale ed astratta dalla legge all’esercizio di una preesistente situazione giuridica soggettiva. A differenza della concessione, l’autorizzazione non attribuisce nuovi diritti ma permette l’esercizio di un diritto già esistente”*) - **non è una condizione per l’insorgenza del diritto del privato o della potestà pubblica**, a differenza della

concessione amministrativa, ma piuttosto si inquadra come **“condizione per l’efficacia” del diritto o potestà**, quest’ultimi **già esistenti in capo al soggetto autorizzato**.

In altre parole, il Ministero convenuto **era già titolare del “potere di bandire” i posti non ancora autorizzati**, e quindi l’autorizzazione serviva solo per rendere “efficace” tale potere, ovverosia per consentire poi al Ministero stesso, una volta pervenuta la suddetta autorizzazione, di “inquadrare” i vincitori nei posti banditi. Di conseguenza, sia il “potere di bandire” che il correlato e conseguente “diritto” dei partecipanti al concorso di essere riconosciuti come “vincitori”, **discendono dall’indizione del concorso e dalla volontà espressa al riguardo dal Ministero** (cfr. art. 35 testo unico pubblico impiego, che distingue la decisione di copertura del posto espressa dalla singola amministrazione statale, dall’autorizzazione a bandire che proviene dagli organi di controllo), mentre l’autorizzazione si configura come “condizione” non per l’insorgenza del diritto ma per l’acquisto di efficacia del medesimo.

2) A questo punto, se il diritto dei vincitori in quanto tale sorge per effetto del bando e della successiva graduatoria, **il fatto che l’autorizzazione sia poi stata negata ai suddetti vincitori costituisce un “comportamento illegittimo” della PA.** in quanto, poichè il Ministero aveva nei bandi subordinato l’immissione in ruolo dei vincitori al rilascio di autorizzazione in un momento successivo **per ragioni di controllo della spesa**, e comunque **secondo la normativa vigente al momento della indizione dei corsi-concorsi**, il diniego di autorizzazione motivato in seguito per contrasto con la legge Brunetta, cioè **per contrasto con una legge intervenuta dopo l’indizione del concorso stesso**, è un diniego illegittimo perchè **priva di effetto** la volontà negoziale contenuta nei bandi, cui i ricorrenti hanno fatto

legittimo affidamento. La legge Brunetta, infatti, non può travolgere anche i **diritti costituiti prima** dell'entrata in vigore della legge stessa. Del resto, proprio alla luce del principio "*tempus regit actum*", la suddetta autorizzazione amministrativa, come mero "atto di controllo e verifica" circa la "legittimità" dell'attività da autorizzare, costituisce un "tutt'uno" con la suddetta "attività" da autorizzare (in dottrina si parla anche di "autorizzazione dichiarativa"), con la conseguenza che l'attività di controllo deve essere parametrata non alla normativa intervenuta dopo ma alla **normativa vigente al momento dell'attività da autorizzare (indizione dei corsi-concorsi)**. Ed invero, proprio in quanto trattasi di **"autorizzazione integrativa" (così viene definita nei bandi e nel doc. 7 all. al ricorso)**, era evidente che essa doveva aver luogo in base alla **stessa legislazione** vigente al momento dell'"autorizzazione originaria".

Inoltre, si è già detto che la legge Brunetta sicuramente preclude l'indizione dopo la sua entrata in vigore di nuovi concorsi interamente riservati, ma non preclude di per sé lo scorrimento delle graduatorie approvate in seguito a bandi di concorso interno emanati prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Quindi la "motivazione illegittima" circa il diniego di autorizzazione, (sopravvenuta inefficacia dei bandi e delle graduatorie per effetto della legge sopravvenuta) evidenzia un "comportamento illegittimo della PA", e dunque **fa sì che operi la "*fiction iuris*" di cui si è parlato nel ricorso: poichè il diniego di autorizzazione, così motivato (per presunto divieto opposto da una "legge sopravvenuta"), determina un **"colpevole non verificarsi della condizione"** cui era subordinata l'efficacia del diritto sorto per effetto del bando e della graduatoria, opera l'art. 1359 cc. e quindi "la condizione si deve considerare avverata" ("La condizione si considera avverata qualora**

sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa"). Si allega, su un caso diverso da questo ma analogo circa il **rapporto fra bando di concorso e legge sopravvenuta**, una **sentenza della Corte di Appello di Palermo del 22 dicembre 2016 (ALL. 1)**, che ha appunto riconosciuto, attuando l'istituto ex art. 1359-1360 c.c., il diritto dei vincitori ad essere assunti, nonostante la legge sopravvenuta rispetto al bando apparentemente non consentisse più l'utilizzo della graduatoria.

3) Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la suddetta autorizzazione (o il suo diniego) non rientra neppure fra i cd. atti di “macro-organizzazione” che, ai sensi del testo unico sul pubblico impiego (art. 2, comma 1), sono di esclusiva pertinenza dell’amministrazione, in quanto “ampiamente discrezionali”, e come tali non soggetti ad “intervento sostitutivo” del giudice ordinario. L’autorizzazione ex art. 35, comma 4, del T.U.P.I, infatti, non è l’atto “ampiamente discrezionale” (richiamato invece nel succitato art. 2) con il quale si decide l’organizzazione degli uffici e i modi di copertura dei posti vacanti (questi sì non soggetti a sindacato del GO), ma bensì un atto a “discrezionalità vincolata”, con il quale un organo di controllo esterno all’amministrazione banditrice, verifica se la copertura dei posti è esperibile, sulla base della normativa vigente al momento in cui la richiesta è effettuata. Se tale verifica

condurre ad un “diniego illegittimo”, **ben potrà il G.O disapplicare l’atto di diniego in questione in quanto, appunto, “illegittimo”**. Diversamente opinando, verrebbe meno il potere del giudice ordinario di disapplicare qualunque “diniego di assenso”, solo perché è un atto “discrezionale”. Al contrario, se il diniego **non impinge su “scelte di merito”, ma concerne “vincoli di legge”**, ben potrà il GO, laddove il diniego è determinato da una “cattiva interpretazione della legge”, disapplicare il suddetto atto come qualunque atto (pur esso “discrezionale”) “contra legem” che incide su un “diritto soggettivo”.

4) Per l’effetto, poiché anche gli ulteriori 460 soggetti utilmente collocati nelle graduatorie **hanno lo status di “vincitori”**, ne deriva che per coerenza concettuale e perfetta simmetria, come appunto previsto dalle stesse circolari, poiché la riforma Brunetta non preclude la copertura dei posti per i vincitori delle progressioni interne bandite anteriormente a tale legge, allora come non preclude la copertura dei 460 posti banditi e autorizzati nel 2007, altrettanto non doveva precludere la copertura degli **ulteriori 460 posti pur sempre banditi nel 2007**, costituendo l’autorizzazione integrativa richiesta non il presupposto necessario per la “determinazione a bandire” (atto rimesso esclusivamente alla singola amministrazione), ma solo una “verifica dichiarativa” e, come tale, una “condizione di legittimità ed efficacia” dell’attività posta in essere dal ministero, rilevante per la stipula del contratto di lavoro in area superiore: condizione di efficacia che doveva operare secondo la “legge vigente al momento della indizione dei concorsi”. Con la conseguenza che essendo “illegittimo” il diniego di autorizzazione della P.A. che sacrifica i “diritti dei vincitori” per effetto di una “legge sopravvenuta”, il Giudice potrà ritenere, ex art. 1359 c.c., operante la *fictio* del verificarsi della suddetta “condizione” (rilascio di autorizzazione), ovvero più semplicemente disapplicare

l'atto illegittimo (diniego di autorizzazione), di fatto consentendo ai vincitori nominali di divenire vincitori effettivi, con inquadramento nell'area superiore!

5) Quanto, invece, alla possibilità di effettuare lo “scorrimento” delle graduatorie per la copertura dei posti banditi **ed anche autorizzati**, ma divenuti **in seguito vacanti** durante la vigenza triennale delle graduatorie, in questo caso il “difetto di autorizzazione” governativa non costituisce per definizione alcun problema, dal momento che lo scorrimento avverrebbe per la copertura di posti banditi e financo **autorizzati**, una volta che gli stessi fossero in seguito divenuti **vacanti**. Orbene, nel caso in questione, l'Amministrazione aveva già previsto, fin dall'accordo del 12 luglio 2007 (cfr. doc. 6, art. 2), di effettuare la copertura del “turn over” utilizzando le graduatorie entro il termine di vigenza ed efficacia delle stesse. Tale volontà è stata peraltro ribadita dal Ministero – come testualmente riconosciuto dalla difesa del convenuto - nel mese di novembre del 2012, se è vero che con nota n. 44060 del 13.11.2012, cui ha fatto seguito la risposta negativa del Dipartimento della Funzione Pubblica di cui alla nota n. 49969 del 10.12.2012, citata dal ministero nella sua memoria difensiva, così si esprimeva il Ministero: “...si chiede il parere di codeste Amministrazioni in relazione alla richiesta avanzata dalle OO.SS. al Mibac di utilizzare parti di tali risorse ancora disponibili per ricorrere, nei limiti della dotazione organica scaturente dall'approvazione del DPCM di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 95/2012, allo scorrimento delle graduatorie per i passaggi d'area ex B/C1 e A/B1, in quanto trattasi di procedure risalenti al 2007” (ALL. 2).

Ora, che lo scorrimento delle graduatorie, una volta che l'Amministrazione **abbia già manifestato l'intenzione di avvalersi**

delle graduatorie stesse per coprire i posti vacanti, non sia possibile per effetto della legge Brunetta sopravvenuta, è una tesi già scrutinata e ritenuta **infondata da una copiosa giurisprudenza di merito**. Oltre alle numerose sentenze citate ed allegate al ricorso (cfr. **docc. 23-24, 29-30-31 e 35**), si allega ulteriore giurisprudenza di merito. In particolare, secondo la **sentenza del Tribunale di Chieti del 20.04.2017**, *“Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Il ricorrente, dipendente del MIUR in servizio presso l’Ufficio IV-Ambito Territoriale di Chieti-Pescara, ha partecipato al concorso indetto con DDG del 1.7.2008 ‘per la copertura di cinquecento posti, tramite il passaggio del personale del Ministero della Pubblica Istruzione dall’area B all’area C, posizione economica C1 (attualmente Fascia 1^ della terza area) profilo professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile, per gli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica’, collocandosi al quinto posto tra gli idonei non vincitori (doc. 2 ric.). Il Ministero convenuto, con nota del 21.03.2011, ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica l’autorizzazione ad assumere 451 unità di personale, idonei e vincitori di concorsi banditi prima del 31.12.2009, in considerazione della copertura di organico. Tale autorizzazione non è stata concessa, ritenendo che, in base al d.lgs. n. 150/2009, le richieste di progressioni verticali potevano ritenersi legittime ‘solo se riguardanti assunzioni di vincitori di procedure bandite anteriormente al 31.12.2009’. Il Miur, quindi, ha assunto solo i 409 vincitori, escludendo gli idonei. Con successiva nota del 28.05.2012, il direttore generale del MIUR ha nuovamente richiesto l’autorizzazione ad immettere in ruolo anche i 21 candidati risultati idonei, a causa della grave carenza di personale. Anche in questo caso la richiesta non è stata accolta. Il ricorrente sostiene di avere diritto*

*ad essere immesso in ruolo nell'area C, posizione economica C1, invocando lo scorrimento della graduatoria. La pretesa deve ritenersi fondata. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alle assunzioni degli idonei o in applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti la possibilità di stipulare contratti anche con gli idonei fino ad esaurimento dei posti messi a concorso, oppure in presenza di previsioni di perdurante efficacia della graduatoria ai fini dell'assunzione di idonei, per posti resisi vacanti entro un dato arco temporale dalla conclusione della procedura concorsuale. L'operatività del sistema dello scorrimento della graduatoria, presuppone che l'Amministrazione abbia deciso di ricoprire i posti vacanti utilizzando la graduatoria di una precedente procedura concorsuale. Ebbene, **il Ministero convenuto, nel momento in cui ha richiesto l'autorizzazione ad assumere gli idonei** (richiesta inoltrata a marzo del 2011 e a maggio del 2012), **ha chiaramente manifestato la volontà di ricorrere allo scorrimento della graduatoria per coprire i posti vacanti.** Il rifiuto ad assumere gli idonei fondato sulle previsioni dell'art. 24 d.lgs. n. 150/2009, non può ritenersi legittimo. La suddetta norma prevede: 'le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni'. La norma vieta alle pubbliche amministrazioni di bandire concorsi riservati al solo personale interno a partire dal 1.1.2010, **ma non può ritenersi applicabile a procedure concorsuali indette prima del 1° gennaio 2010. Le assunzioni relative al personale interno in base a procedure indette anteriormente al gennaio 2010, continuano ad essere regolate dalla disciplina previgente.** Tale disciplina consentiva senza dubbio le assunzioni di*

*idonei per la copertura di posti resisi vacanti dopo il completamento della procedura concorsuale, ancorché riservati in via esclusiva al personale interno. Il ricorso va, pertanto, accolto e va dichiarato il diritto del ricorrente allo scorrimento della graduatoria e all'inquadramento nell'area C, posizione economica C1 (attualmente Fascia I^ della terza area) profilo professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile. La parte resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate dal 20.09.2012, data della costituzione in mora, alla data della presente sentenza, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo ex art. 429 c.p.c.". Nello stesso senso v. pure la **sentenza del Tribunale di Massa del 28.11.2016** (per entrambe, v. **ALL. 3**).*

Orbene, tale orientamento del Giudice ordinario, analogo a quello già espresso nelle sentenze allegate al ricorso, mette in evidenza, da una parte, come la stessa "richiesta di autorizzazione ad assumere", equivale di per sé a manifestazione della volontà di "utilizzare la graduatoria" per gli idonei non vincitori, e al tempo stesso che il diniego di autorizzazione, fondato sulla presunta incompatibilità fra la legge Brunetta e l'utilizzo delle graduatorie, non costituisce di certo un ostacolo per negare il diritto vantato in giudizio, ovverosia per ritenere accertate le condizioni per adottare una sentenza che tenga luogo della mancata assunzione. Segno evidente che il diritto è sorto per effetto del bando e della volontà manifestata dall'Ente in ordine all'utilizzo della graduatoria per posti ulteriori.

Proprio con riferimento agli effetti giuridici discendenti dai **bandi** relativi a **concorsi interni** indetti dalle pubbliche amministrazioni, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che *"...il superamento del concorso consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di*

una situazione giuridica individuale non disconoscibile alla stregua della natura del bando, né espropriabile per effetto di diversa successiva disposizione generale...” (Cass., sez. lavoro, sentenza n. 14397 del 10.07.2015; conformi pure Cass., sez. lavoro, sentenza n. 18685 del 22.09.2015; Cass., sez. lavoro, sentenza n. 14275 del 24.06.2014). Ancora, in ordine all’efficacia del **bando di concorso interno per passaggi di area nei confronti dei partecipanti**, la Suprema Corte ha recentemente statuito (v. sezione lavoro, **ordinanza n. 3332 del 12.02.2018**) che, nel pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l’accesso a posti superiori vacanti, analogamente a quanto accade per le procedure concorsuali preordinate all’assunzione di dipendenti, la scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei “per scorrimento” non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l’esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, **salvo che tale “scorrimento” non sia già contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando**. E’ evidente, pertanto, che la **giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione**, contrariamente a quanto affermato nelle succitate sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, per quanto esse autorevoli (ma spesso espressione di un indirizzo politico), non consente a disposizioni di “legge sopravvenuta” di **privare di “efficacia” il bando di un concorso ovvero un “accordo sindacale”**. Come si è detto, infatti, (v. cassazione sopra citata) l’efficacia del bando (*idem* per l’accordo o contratto collettivo) non è limitata solo alla disciplina della “procedura di concorso”, **ma è estesa anche, come “atto negoziale”, alla individuazione dei “futuri vincitori” e all’insorgenza del “diritto all’assunzione”** (da ultimo, v. Corte di Cassazione, sentenza n. 29916 del 13.12.2017: **ALL. 4**). Nè le norme

sopravvenute potrebbero comunque privare di efficacia i bandi (o gli accordi) relativi a progressioni già indette, laddove i suddetti bandi (o accordi) abbiano già costituito in capo ai soggetti partecipanti al concorso **posizioni di diritto soggettivo pieno e non di mero interesse legittimo**, vale a dire in presenza di **decisioni già adottate**, nei bandi di concorso o in atti distinti dell'amministrazione, in ordine allo scorrimento delle graduatorie stesse.

Pertanto, la circostanza che, a fronte dell'accordo sindacale del 12.07.2007 che prevedeva la "copertura dei posti banditi", successivamente "divenuti vacanti", per "scorrimento delle graduatorie", non sia mai intervenuta né prima, né durante, né dopo, l'autorizzazione alla copertura dei suddetti posti, non è una circostanza che impedisce il definitivo consolidarsi della "decisione della P.A." di coprire i suddetti posti utilizzando la graduatoria, dal momento che, come già detto, l'autorizzazione o il diniego della medesima – in materia di assunzione nel pubblico impiego privatizzato - si collocano al di fuori della fattispecie da cui origina il diritto soggettivo degli idonei e il correlato obbligo dell'amministrazione, **avendo in tali casi l'amministrazione già esercitato la propria "ampia discrezionalità" vincolandosi (nei bandi od accordi sindacali) ad effettuare lo scorrimento della graduatoria per la copertura dei posti successivamente divenuti vacanti**, a nulla rilevando il diniego di autorizzazione (che nella fattispecie concreta non si atteggia come atto "ampiamente discrezionale" volto a decidere "quanti" e "quali" posti coprire, ma solo come un atto di controllo della legittimità della **scelta già effettuata dalla P.A.**, che in quanto tale è vincolato solo al rispetto della normativa vigente al momento in cui la scelta è effettuata, e non è condizionato da una normativa sopravvenuta).

6) Inoltre, come riconosciuto dai precedenti dei giudici di merito allegati al presente appello, non conta neppure la circostanza che le graduatorie per cui è causa siano state approvate successivamente al 01.01.2010, e cioè in piena vigenza della legge Brunetta. Infatti, **le graduatorie costituiscono meri atti di ricognizione ed integrazione di efficacia di quanto è già statuito nei bandi di concorso**, con la conseguenza che non solo i concorsi in sé, ma anche il successivo utilizzo delle graduatorie debbono restare regolati dalla legge generale vigente al momento di indizione dei bandi e dalla speciale disciplina contenuta nei bandi stessi, non potendo essere diversamente regolati in base ad una legge generale intervenuta in seguito, salvo che non sia la legge medesima a stabilire una sua qualche applicazione retroattiva.

Questa prospettiva, evidentemente, era estranea ai giudizi espressi dal TAR e dal Consiglio di Stato, chiamati a pronunciarsi (come giudici degli “interessi legittimi” e non dei “diritti soggettivi”) in ordine ad una **astratta possibilità di scorrimento delle graduatorie dopo il 1/1/2010**, prescindendo del tutto da una verifica circa il fatto che l’ente banditore avesse, oppure no, già adottato in precedenza la decisione di procedere allo scorrimento. Nella prospettiva del TAR e del Consiglio di Stato, in altri termini, sembra che la decisione di effettuare lo scorrimento della graduatoria sopravvenga nel 2011, a legge Brunetta già vigente, non contemplandosi invece l’ipotesi che tale decisione fosse **già compresa nel bando od accordo sindacale del 2007**.

Nella vicenda per cui è causa non è chi non veda che, da un lato, la “richiesta di autorizzazione ad assumere”, oltre i 460 iniziali vincitori, anche i restanti 460 vincitori, è già insita nella stessa richiesta di ampliamento a n. 920 dei posti di area III da riservare agli interni, avanzata fin dal 22.12.2005 agli organi statali di controllo (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente), e **confermata appunto nei bandi del 24.07.2007**

(che appunto “bandiscono” i corsi-concorsi non già solo per 460 posti, ma per 920 posti). Dall’altro, la volontà di dar corso allo “scorrimento”, nell’ambito dei posti “banditi”, per colmare i posti divenuti in seguito vacanti, oltre ad essere stata espressa dal ministero, d’accordo con i sindacati, nell’accordo del 12.07.2007 (doc. 6), è financo stata **ribadita in data 13.11.2012, nella succitata nota inviata agli organi statali di controllo**, cui è seguita la risposta negativa del dipartimento della funzione pubblica.

Orbene, leggendo i bandi per cui è causa (doc. 8) e il presupposto accordo sindacale (doc. 6), si vede che il Ministero oggi appellato non si è limitato ad indicare la mera “possibilità” che, durante la vigenza delle graduatorie, si facesse luogo alla “copertura dei posti” vacanti utilizzando le graduatorie rimaste valide ed efficaci.

In tale ultima ipotesi, infatti, non essendo ancora sorto alcun obbligo in capo all’amministrazione e il correlato diritto in capo agli idonei, ma solo una posizione di “interesse legittimo”, ben avrebbero ragione il TAR e Consiglio di Stato quando affermano l’immediata “cogenza” delle norme sopravvenute rispetto al bando. E in questo tale orientamento è condiviso anche dalla Suprema Corte di Cassazione (v. le sentenze succitate). **Il Ministero convenuto, al contrario, indica già nei bandi, in termini di “certezza”, la propria volontà di attingere alle graduatorie per coprire i posti di area III non ancora autorizzati, così come in termini di “certezza” aveva già espresso, nell’accordo con i sindacati del 12.07.2007, la propria volontà di coprire, indipendentemente dall’ampliamento dei posti autorizzati, i posti “banditi” che sarebbero diventati “vacanti in seguito durante il periodo di vigenza delle graduatorie”** (cfr. doc. 6, “*Art. 2. Fatte salve le disposizioni normative vigenti, le graduatorie relative ai passaggi tra le aree rimarranno valide sino a nuovi bandi. Nel*

*rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1998-2001 citato nelle premesse, **gli idonei verranno inquadrati per effetto dello scorrimento man mano che si renderanno disponibili i posti messi a concorso a seguito di rinunce, pensionamenti o dimissioni dal servizio a qualsiasi titolo del personale risultato vincitore**”). L'uso del verbo indicativo, la specifica previsione di una cadenza “periodica” dello scorrimento, ecc, sono tutti argomenti da cui desumere il **carattere “decisionale”** di quanto contenuto sul punto nell'accordo! Nè, contrariamente a quanto potrebbe a prima vista credersi, può asserirsi che l'inciso iniziale “*Fatte salve le disposizioni normative vigenti*” abbia il significato di alludere ad un “rinvio evolutivo” alla legge che ancora non c'è!!!! E' evidente, infatti, che il significato di tale inciso va colto se lo si collega alla seconda parte “*le graduatorie relative ai passaggi tra le aree rimarranno valide sino a nuovi bandi*”. In altri termini, le parti nel suddetto accordo hanno inteso semplicemente dire che le graduatorie restano valide “fino a nuovi bandi”, ovviamente “fatte salve le disposizioni normative vigenti”, e cioè fatto salvo il fatto che vi è un “limite di legge” alla perdurante vigenza delle graduatorie (limite che da 18 mesi è stato elevato a 3 anni con legge del 2007). Anzi, proprio la circostanza che le graduatorie – fatto salvo il limite temporale previsto dalla legge - restassero efficaci “fino a nuovi bandi”, dovrebbe indurre a ritenere che ivi si fosse appunto predicata la ultra-vigenza delle stesse, dal momento che, di fatto, ad oggi, tali “nuovi bandi” di “concorso per passaggio di area” non sono mai stati emanati!*

E poiché, allora, indipendentemente dall'autorizzazione ad ampliare i posti banditi, gli idonei utilmente collocati nelle graduatorie, una volta **divenuti vacanti i posti banditi, hanno lo status di “vincitori”, per effetto della decisione già assunta dall'ente banditore (cfr. sentenza**

corte di cassazione n. 29916 del 13.12.2017 succitata), ne deriva che per coerenza concettuale e perfetta simmetria, come appunto previsto dalle stesse circolari, poiché la riforma Brunetta non preclude la copertura dei posti per i vincitori delle progressioni interne bandite anteriormente a tale legge, quindi come non preclude la copertura dei 460 posti banditi e autorizzati nel 2007, altrettanto non dovrebbe precludere la copertura dei medesimi posti **divenuti vacanti** nel triennio di vigenza.

7) Nei **trienni di vigenza** delle graduatorie (**2010-2013 e 2012-2015**), come detto in ricorso, residuavano, quindi, ancora sia i 460 posti banditi e non ancora autorizzati (per quanto di interesse nella presente causa: 1 per il profilo di architetto e 1 per il profilo di restauratore-conservatore nella regione Lombardia,) sia ulteriori posti, nell'ambito di quelli banditi e autorizzati, divenuti vacanti per cessazioni, mobilità, ecc, con la conseguenza che la domanda dei ricorrenti, se non vi fosse stato il parere negativo della Funzione Pubblica, sarebbe certamente stata soddisfatta. Significativa, ancora una volta, è la lettera del 13.11.2012 nella quale il Mibact chiede agli organi di controllo il parere in ordine alla possibilità di “...ricorrere, **nei limiti della dotazione organica scaturente dall'approvazione del DPCM di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 95/2012, allo scorrimento delle graduatorie per i passaggi d'area ex B/C1 e A/B1...**”.

Ha pertanto errato, il Giudice di prime cure, a ritenere che il ministero convenuto non fosse ancora obbligato, in difetto di autorizzazione: il ministero si era invece **già obbligato** a coprire i posti che sarebbero in seguito divenuti vacanti, utilizzando le suddette graduatorie. Tale decisione si è perfezionata a prescindere dal rilascio o meno di autorizzazione da parte degli organi statali di controllo, non essendo

detta autorizzazione un elemento necessario ai fini degli effetti della “volontà negoziale” già assunta dalla P.A.

La dotazione organica del 2012, e così quella del 2016, evidenziava ancora la “vacanza dei posti” quali determinati all’origine ed oggetto dei bandi.

Da ultimo, all’udienza del 16 marzo 2018 la difesa dei ricorrenti aveva informato il Giudice di prime cure che il Direttore Generale del Mibact, con **lettera del 5 marzo 2018**, aveva inoltrato nuovamente, come già fatto nel 2012 e nel 2016, l’ennesima richiesta di poter effettuare lo scorrimento delle dette graduatorie. Si riportano i passaggi salienti di tale lettera (**ALL. 5**): “....Una visione così di dettaglio ha rilevato una **cronicizzata carenza organica**, pari a livello nazionale al 31 dicembre 2017 a circa **1.500 unità per la III area**...La possibilità di attingere quindi alle graduatorie degli idonei, tenuto conto della **piena capienza finanziaria a carico delle facoltà assunzionali al momento a disposizione di questa Amministrazione**, consentirebbe di ridurre le criticità sopra esposte, considerati, anche e non in ultimo, **l’investimento in termini di formazione, propedeutica all’espletamento della progressione, e le aspettative dei dipendenti stessi, il cui senso di appartenenza e di rispetto per le istituzioni, nonché le competenze acquisite hanno dato valore e sostegno al processo di riforma sin qui maturato... questa Amministrazione riterrebbe opportuno...avvalersi del personale risultato idoneo nella procedura de qua, tra l’altro già formatosi a seguito dei processi di riqualificazione...**”.

La suddetta lettera (formulata in apparenza come “richiesta di parere”, visti i precedenti dinieghi da parte dei medesimi interlocutori, ma sostanzialmente espressione di una “volontà di scorrimento”) conferma, una volta di più, non solo l’**impellente bisogno** del

ministero odierno appellato di **attingere alle suddette graduatorie**, costituite da personale altamente formato e competente, ma anche, e soprattutto, che si tratta di **decisione già assunta a suo tempo**, essendo legata ai bandi di riqualificazione del 2007.

8) Da ultimo, come detto in ricorso, anche nell'ambito della stessa giurisprudenza amministrativa **vi è contrasto di pronunce** fra il TAR Lazio, sentenza n. 6309 del 04.05.2015, TAR Lazio, sentenza n. 7514 del 14.07.2014, Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 1061 del 05.03.2014 (tutte **favorevoli alla tesi di parte ricorrente**) e le successive sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, che invece propugnano l'interpretazione qui avversata. Pertanto - oltre al fatto che le suddette sentenze di orientamento negativo non affrontano il tema dello scorrimento in rapporto al diritto già sorto in capo agli idonei per effetto del bando o di un atto amministrativo od accordo sindacale già adottato, ma bensì in rapporto alla "richiesta di scorrimento dopo il 1.1.2010" -, l'esistenza di orientamenti difformi in capo alla stessa giustizia amministrativa non impone al giudice di seguire l'orientamento negativo, anziché quello positivo (**quest'ultimo supportato dalla giurisprudenza ordinaria e della suprema corte di cassazione**, sensibili al riconoscimento dei "diritti soggettivi" sorti per effetto dei bandi).

Si è già detto, inoltre, nel ricorso che, sia la Suprema Corte di Cassazione sia il Consiglio di Stato, hanno sostanzialmente incluso anche i concorsi interni di particolare rilievo qualitativo – in particolare per l'accesso alla dirigenza – e le progressioni di area **nell'ambito del concetto di "pubblico concorso"**. Inoltre, tale inclusione **non è fatta solo ai limitati fini del "riparto di giurisdizione"**, se è vero che l'articolo 63, comma 4, del testo unico sul pubblico impiego (che delinea il riparto di giurisdizione) - dicono le sezioni unite della

Cassazione nella ordinanza 9 febbraio 2009 n. 3005 - “**...manifesta una portata non soltanto processuale, ma anche sostanziale...**”.

Ma vi è di più. Ad includerli nel detto ambito era **la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale**, che pure oggi si cita a sostegno dell’opzione interpretativa che restringe il termine di “concorsi pubblici” solo ai concorsi “aperti all’esterno”. Ed invero, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 517/2002) “*può ritenersi senz’altro conforme all’interesse pubblico il fatto che precedenti esperienze lavorative non vadano perdute... non è da escludere a priori che l’accesso ad un concorso pubblico possa essere condizionato al possesso di una precedente esperienza nell’ambito dell’amministrazione ove ragionevolmente configurabile quale requisito professionale, ciò rientrando nella discrezionalità del legislatore, ma fino al limite oltre il quale possa dirsi che l’assunzione nell’amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere ‘pubblico’ del concorso*”; ancora, secondo la Corte Costituzionale (cfr. anche le sentenze n. 234/1994, n. 477/1995, n. 228/1997, n. 141/1999 e n. 373/2002), “*le restrizioni dei soggetti legittimati a partecipare al concorso possono eccezionalmente considerarsi ragionevoli in presenza di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell’amministrazione...la ragionevolezza della deroga alla regola del pubblico concorso non può dirsi radicalmente esclusa dal fatto che si tratti di un concorso riservato interamente al personale in possesso di una determinata esperienza protratta nel tempo...avendo questa Corte ritenuto compatibili con il principio del pubblico concorso non solo ipotesi di riserve parziali, ma talora,*

seppur eccezionalmente, anche ipotesi di concorsi interamente riservati”.

Orbene, la Corte Costituzionale – prima dell’entrata in vigore della legge Brunetta - non escludeva quindi “a priori” che un concorso **interamente riservato** al personale potesse essere costituzionalmente legittimo, cioè conforme al canone del “concorso pubblico”. Anzi la Corte ammetteva tale possibilità e, dunque, ammetteva che un concorso potesse essere e rimanere un “**pubblico concorso**” anche se riservato esclusivamente al personale in possesso di una certa esperienza e determinate competenze. Quindi, **anche la definizione costituzionalmente vincolata di “concorso pubblico” non esclude che nel suo ambito vi possano albergare “concorsi interamente riservati al personale”.**

Si ricorda all’odierno Collegio che i corsi-concorsi per cui è causa, nascono dal bisogno impellente di “riqualificare”, premiandoli, quei dipendenti del ministero che avevano già assunto, in precedenza, **mansioni e funzioni proprie dell’area superiore** (v. nei bandi il riferimento all’esperienza posseduta e alle mansioni superiori espletate). I ricorrenti, come tutti gli altri vincitori ed idonei nei concorsi *de quibus*, non hanno invocato una progressione “*per saltum*”, automatica o semi-automatica, ma pur avendo già svolto in parte compiti riconducibili all’area superiore, hanno partecipato a dei corsi propedeutici di formazione, prima, poi hanno sostenuto delle prove concorsuali vere e proprie, piazzandosi infine nelle graduatorie di merito. Insomma, hanno partecipato ad una procedura “comparativa e selettiva” che, *ratione temporis*, doveva comunque servire a scriminare i “più capaci e meritevoli”, nell’ambito dei dipendenti del ministero appartenenti alla stessa qualifica.

9) Di recente, la tesi difensiva e la domanda dei ricorrenti hanno trovato integrale accoglimento con riferimento ad altri ricorrenti, anch'essi dipendenti del MIBACT, che hanno proposto identico ricorso. Si allega il RICORSO e la SENTENZA n. 134-2018, emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 13 aprile 2018 (ALL. 6), nonché il RICORSO e la SENTENZA n. 160-2018, emessa dal Tribunale di Chieti in data 3 maggio 2018 (ALL. 7).

Inoltre, si allega la sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, n. 4973-2017, pubblicata in data 08.01.2018 (ALL. 8), particolarmente rilevante sull'argomento, in quanto: 1) riconosce l'operatività delle proroghe recate dalle leggi (da ultimo v. la legge di bilancio per il 2018) non solo per le graduatorie dei concorsi pubblici aperti all'esterno, ma anche per le graduatorie dei concorsi riservati ai dipendenti per l'accesso ad una nuova area, così evidentemente rafforzando la domanda subordinata di cui alla odierna causa (v. par. 5.3: *"...Invero, nella specie, va considerato che diversamente da quanto ritenuto l'espressa previsione normativa di proroga delle graduatorie ha una valenza onnicomprensiva non potendo essere escluse quelle relative alle procedure concorsuali riservate ai dipendenti dell'amministrazione..."*); 2) evidenzia, ai fini dell'insorgenza del "diritto soggettivo" all'inquadramento nei ruoli dell'area superiore, la "sufficienza" dei seguenti presupposti: a) perdurante vigenza della graduatoria; b) decisione assunta dall'amministrazione di coprire il posto vacante; c) preferenza già espressa per lo scorrimento della graduatoria al fine della copertura dei posti vacanti, senza alcuna necessità che l'Amministrazione "si determini ex novo" alla decisione di effettuare detto scorrimento, cioè senza necessità che l'amministrazione adotti un provvedimento nel quale dichiara di avvalersi del suddetto scorrimento (v. par. 5.8:

*“...Non appare perciò condivisibile l’assunto contenuto nella sentenza impugnata secondo il quale **sarebbe in ogni caso necessario un successivo provvedimento, sorretto da adeguata motivazione, con il quale si intenda dare corso allo scorrimento della graduatoria**, in quanto trattasi di istituto già compreso dall’ordinamento positivo come regola generale per il reclutamento del personale delle **amministrazioni pubbliche**, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico la cui sopravvenienza, al di là dei richiami generici alla giurisprudenza amministrativa e del Supremo Collegio formatesi in materia, non è stata specificamente dedotta dalla difesa dell’amministrazione resistente...”*).

Orbene, nell’odierna vicenda, il Ministero convenuto aveva **già nell’accordo del 12.07.2007** espresso la decisione di “coprire i posti che sarebbero in seguito divenuti vacanti”, nell’ambito dei posti banditi in area C, durante la vigenza delle graduatorie; non solo, aveva anche espresso l’opzione di “utilizzare le graduatorie” medesime, per coprire i suddetti posti lasciati vacanti dai vincitori. E’ evidente, pertanto, che **tale accordo è un atto sufficiente a far sorgere il diritto soggettivo degli idonei non vincitori**, una volta che si verifichi la “scopertura dei posti banditi” (cfr., ancora una volta, **Corte di Cassazione, ordinanza n. 3332 del 12.02.2018**).

Orbene, come è desumibile dalle stesse **richieste di scorrimento delle graduatorie (o di parere)** inoltrate dal Ministero oggi appellato al Dipartimento della Funzione Pubblica, già sopra richiamate (quella del **13.11.2012** – citata nella memoria avversaria e pertanto acquisibile in questo giudizio perché ammissibile e rilevante -, quella del **23.03.2016** – allegata allo stesso ricorso (doc. 18 fascicolo ricorrente) -, e da ultimo quella del **05.03.2018** – sopravvenuta al deposito del ricorso e

pertanto prodotta in udienza), **in vigore delle graduatorie** esisteva ed esiste un **numero di posti vacanti in area III** (ex area C), **ben superiore sia ai 500 posti riservati al concorso pubblico bandito nel 2016** (rientranti nel contingente dei 920 posti riservati fin dall'origine ai concorsi esterni), **sia ai 460 ulteriori posti riservati alle procedure interne**: già alla data del **23.03.2016**, infatti (**cfr. doc. 18 all. al RICORSO**), risultavano vacanti n. **1032** posti di area III, che al netto dei 460 posti riservati agli altri vincitori delle procedure interne e al netto dei 500 posti riservati ai vincitori del concorso pubblico esterno, **lasciano ancora vacanti 72 posti**. Alla data del 31.12.2017, addirittura, come risulta dalla nota del Ministero del 5 marzo 2018 (**cfr. All. 5 del presente appello**), risultano vacanti **1.500** posti di area III, che al netto dei 460 posti riservati agli altri vincitori delle procedure interne e al netto dei 500 posti riservati al concorso pubblico esterno, **lasciano ancora vacanti 540 posti!**

Pertanto, essendo divenuti **vacanti**, a causa del turn-over, **molti degli stessi posti banditi ed autorizzati nel 2007 con le procedure per cui è causa**, e concernendo dette vacanze posti **ulteriori** rispetto a quelli da coprire con i residui vincitori delle procedure interne e del concorso pubblico aperto all'esterno, si è dunque verificata ed attualizzata la "condizione" alla quale era subordinata, secondo l'accordo del 12.07.2007, lo scorrimento delle graduatorie per gli **idonei non vincitori**: la **sopravvenuta vacanza** dei posti in area C, **nell'ambito dei posti banditi**; ciò basta a far nascere il diritto soggettivo dei ricorrenti e il correlato obbligo del ministero convenuto, senza che all'uopo occorra una nuova "determinazione" dell'amministrazione volta a coprire i suddetti posti (che in realtà allo stato è mancata proprio a causa dei pareri negativi espressi dagli organi di controllo, ma nondimeno è "implicita" nella "richiesta di parere" inoltrata "a più

riprese” dall’odierno appellato, e cioè sia nel mese di novembre del 2012 che, successivamente, a marzo del 2016, e, da ultimo, nel mese di marzo del 2018).

Alla stregua delle suddette argomentazioni, oltre al **TRIBUNALE DI L’AQUILA** e al **TRIBUNALE DI CHIETI** (cfr. All. 6-7), **anche i TRIBUNALI di PARMA, di VENEZIA, di ROVIGO, di PADOVA, di TRENTO e di LA SPEZIA, hanno accolto identici ricorsi: v. Tribunale di Parma, sentenza n. 117 del 24.05.2018 (ALL. 9); Tribunale di Venezia, sentenza n. 336 del 30.05.2018 (ALL. 10); Tribunale di Rovigo, sentenza n. 174 del 15.06.2018 (ALL. 11); Tribunale di Padova, sentenza n. 350 del 19.06.2018 (ALL. 12); Tribunale di Trento, sentenza n. 147 del 27.06.2018 (ALL. 13); Tribunale di La Spezia, sentenza n. 209 del 28.06.2018 (ALL. 14).**

Tutto ciò premesso e considerato, in fatto ed in diritto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l’adita Corte di merito, in accoglimento dell’odierno appello, riformare in toto la sentenza impugnata e, per l’effetto, accogliere il ricorso di prime cure, relativamente alle domande ivi formulate. Con condanna alle spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CPA e rimborso del contributo unificato, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente causa ha un valore indeterminabile ed è quindi versato il contributo di euro 388,50.

Si deposita in via telematica, unitamente al presente ricorso:

Procura speciale per giudizio di appello.

Copia informatica della sentenza impugnata.

Fascicolo di parte di I grado (comprensivo di: ricorso, indice, documenti da n. 1 a n. 39, note conclusive per ricorrenti).

Nuovi allegati:

- 1) Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1044 del 22.12.2016.
- 2) Nota del MIBAC prot. n. 44060 del 13.11.2012 e risposta della Funzione Pubblica (già allegata alle note autorizzate in I grado).
- 3) Sentenza del Tribunale di Chieti n. 97 del 20.04.2017. Sentenza del Tribunale di Massa n. 222 del 28.11.2016.
- 4) Sentenza della Corte di Cassazione n. 29916 del 13.12.2017.
- 5) Nota del MIBACT prot. n. 7659 del 05.03.2018 (già prodotta in I grado all'udienza del 13.03.2018).
- 6) Sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 134 del 14.08.2018 e ricorso.
- 7) Sentenza del Tribunale di Chieti n. 160 del 03.05.2018 e ricorso.
- 8) Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4973 del 08.01.2018.
- 9) Sentenza del Tribunale di Parma n. 117 del 24.05.2018.
- 10) Sentenza del Tribunale di Venezia n. 336 del 30.05.2018.
- 11) Sentenza del Tribunale di Rovigo n. 174 del 15.06.2018.
- 12) Sentenza del Tribunale di Padova n. 350 del 19.06.2018.
- 13) Sentenza del Tribunale di Trento n. 147 del 27.06.2018.
- 14) Sentenza del Tribunale di La Spezia n. 209 del 28.06.2018.

Roma, 24 settembre 2018

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo